

STATUTO

DENOMINAZIONE

Art. 1 - E' costituita una Società per azioni denominata

"LURA AMBIENTE S.p.A.".

OGGETTO

Art. 2 - La Società ha per oggetto la gestione dell'impianto di depurazione sito in Caronno Pertusella - Via Lainate, 1200

nonché i collettori consortili già di proprietà del Consorzio

Interprovinciale per Il Risanamento Idrico del Bacino del Lura

e affidati per la gestione del servizio ex art. 22 Legge

142/90 dagli Enti proprietari; la Società può altresì gestire

altri impianti di depurazione e di trattamento e smaltimento

di rifiuti speciali classificati come tali dalla normativa na-

zionale e regionale purché connessi con le finalità statuta-

rie.

- Le migliorie e le manutenzioni straordinarie e il com-

pletamento delle opere, principali e complementari, necessarie

per portare tutti gli impianti al più alto livello tecnologico

funzionale nonché interventi di risanamento e prevenzione atti

a garantire una completa salvaguardia ecologica del bacino del

Torrente Lura.

- La gestione dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura

urbana e dei rifiuti.

- Le attività connesse alla tariffazione degli scarichi

civili e industriali interessati con verifica della qualità degli stessi ai fini tributari, amministrativi e gestionali fatte salve le competenze che la legge assegna ad altri organismi.

- Tutte le attività di studio e ricerca connesse agli interventi sopra elencati e le attività culturali e di divulgazione in particolare presso le scuole del territorio.

- Tutto quanto previsto dalla normativa vigente e successive modificazioni riguardanti quanto sopra elencato e per quanto riguarda il bacino del Torrente Lura.

Oltre l'ottanta per cento del fatturato dovrà essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dall'azionista pubblico e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso delle attività principali.

Art. 3 - Per il conseguimento dello scopo sociale - nei limiti di quanto previsto dall'articolo precedente - la Società può:

- Assumere la gestione del servizio di collettamento e depurazione per il tramite degli impianti e collettori di proprietà del Consorzio Interprovinciale per il Risanamento Idrico del Bacino del Lura.

- Assumere ogni iniziativa di natura economica e rile-

vanza sociale, atta a sviluppare un servizio ottimale rispetto ai bisogni di salvaguardia ecologica dell'ambiente.

- Assumere partecipazioni in Società che promuovano e gestiscano iniziative di coordinamento e miglioramento tecnologico e di ricerca nei servizi elencati all'art. 2 al fine di raggiungere gli scopi ottimali di salvaguardia ambientale.

Essa può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, purché non nei confronti del pubblico, (restando esclusa, inoltre ai sensi di Legge, la raccolta del risparmio) necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; può pure prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia anche reale, ed assumere sia direttamente che indirettamente, ma non nei confronti del pubblico ed in via non prevalente, interessenze e partecipazioni in altre Società od Imprese aventi oggetto analogo od affine o comunque connesso al proprio.

SEDE

Art. 4 - La Società ha sede in Caronno Pertusella.

Art. 5 - Il domicilio dei soci, degli Amministratori, dei Sindaci, del Revisore se nominato, per quel che concerne i loro rapporti con la Società è quello risultante dai libri sociali.

DURATA

Art. 6 - La durata della Società è fissata fino al 31 dicem-

bre 2024.

CAPITALE E AZIONI

Art. 7 - Il capitale sociale è determinato in EURO 120.000,00 (Euro centoventimila virgola zerozero) ed è diviso in 20.000 (ventimila) azioni da EURO 6,00 (sei virgola zerozero) ciascuna. Le azioni sono rappresentate da certificato azionario.

Art. 8 - Le azioni sono nominative; in ossequio a quanto disposto dall'art. 22 della Legge 8/6/1990 n. 142 sono soci della Società i Comuni del Comprensorio del Lura.

E' esclusa la cessione a soggetti privati di azioni, ad eccezione di quella eventualmente prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante.

Le quote di capitale sono determinate, per la quota di competenza, in rapporto agli abitanti equivalenti totali di ogni Comune così come rilevati dalla deliberazione dell'Assemblea Generale del Consorzio Interprovinciale per il Risanamento Idrico del Bacino del Lura n° 20 del 18 Dicembre 1978 come segue:

Comune di Guanzate 2,72 (due virgola settantadue)

Comune di Cadorago 2,48 (due virgola quarantotto)

Comune di Lomazzo 3,54 (tre virgola cinquantaquattro)

Comune di Bregnano 0,56 (zero virgola cinquantasei)

Comune di Cermenate 2,27 (due virgola ventisette)

Comune di Rovellasca 8,50 (otto virgola cinquanta)

Comune di Rovello Porro 3,26 (tre virgola ventisei)

Comune di Saronno 34,52 (trentaquattro virgola cinquantadue)

Comune di Caronno Pertusella 42,15 (quarantadue virgola quindici)

Ai sensi dell'art. 113, comma 5°, lettera c) del Decreto Legislativo nr. 267/2000, la quota di capitale pubblico non potrà in ogni caso essere inferiore al 100% per tutta la durata della società.

In sede di aumento del capitale sociale, gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni effettivamente possedute così come rilevabile dal libro dei soci alla data della deliberazione dell'aumento di capitale.

Art. 9 - Il Socio che intenda vendere le proprie azioni o che non intende esercitare i diritti di opzione ad esse relativi, dovrà informare con lettera raccomandata il Consiglio di Amministrazione il quale ne darà comunicazione agli altri soci a mezzo di lettera raccomandata.

Questi potranno rendersi acquirenti delle azioni o dei diritti offerti in proporzione alle azioni rispettivamente

possedute entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il prezzo delle azioni non dovrà comunque superare il reale valore del patrimonio della Società al tempo della cessione.

Nel caso di mancato accordo sulla determinazione del prezzo coi criteri sopra indicati si farà ricorso ad un unico arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Busto Arsizio.

ASSEMBLEA

Art. 10 - L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria a sensi di legge, essa può essere convocata in Italia anche fuori della sede sociale.

Art. 11 - L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale con l'osservanza delle norme di legge.

Art. 12 - Ogni socio ha un voto per ogni azione.

Art. 13 - L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli Amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Col-

legio Sindacale od anche da un socio.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori ed i Sindaci sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se - in mancanza di formale convocazione - taluno tra gli Amministratori od i Sindaci non partecipa personalmente all'Assemblea, dovrà rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiara di essere informato su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 14 - Potranno intervenire all'Assemblea tutti coloro cui spetta il diritto di voto e che risultino iscritti nel libro dei soci alla data dell'Assemblea.

Art. 15 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua mancanza, dal Vice Presidente o in mancanza di entrambi da altro Consigliere designato dall'assemblea.

Art. 16 - Ogni socio che abbia diritto ad intervenire nell'Assemblea può farsi rappresentare, con delega scritta da altro socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente della

Società fatto salvo comunque il rispetto dell'articolo 2372 del Codice Civile.

Art. 17 - L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita e delibera validamente in prima e seconda convocazione con la presenza dei soci e le maggioranze rispettivamente previste dagli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.

L'Assemblea straordinaria è valida tanto in prima che in seconda convocazione allorquando sia presente o rappresentato il 70% (settanta per cento) dell'intero capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno il 70% (settanta per cento) dell'intero capitale sociale.

Le nomine alle cariche sociali sono fatte per votazione e sono nominati coloro che hanno ottenuto la maggioranza dei votanti salvo che la nomina o le nomine siano fatte per acclamazione unanime.

Art. 18 - L'Assemblea nomina un segretario, anche non socio, e sceglie, se lo ritiene opportuno, due scrutatori tra gli azionisti e/o i sindaci.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno il verbale viene redatto da un notaio designato dell'Assemblea.

Art. 18 bis - L'esercizio da parte dei Comuni di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi dell'art. 113, comma 5°, lettera c) del Decreto Legislativo 267/2000, viene effettuato attraverso l'assemblea ordinaria, che a tal fine dovrà essere convocata almeno con frequenza semestrale.

In tale veste, l'assemblea ordinaria provvede:

- Alla valutazione del livello di efficienza ed efficacia della gestione del servizio da parte della società e delle sue controllate nonché del suo andamento generale e del grado di raggiungimento degli obiettivi, con audizione, almeno due volte l'anno, del Presidente e del Direttore o dell'Amministratore Delegato;
- All'approvazione del budget, del piano industriale, del piano di investimenti e del bilancio pluriennale, sia propri che delle eventuali società controllate e degli aggiornamenti del budget a seguito di verifica semestrale in corso d'esercizio;
- All'approvazione dell'indirizzo strategico e delle più rilevanti operazioni.

Né il piano industriale, né gli altri documenti programmatici possono essere approvati o attuati dagli organi amministrativi della società prima che siano stati esaminati dall'assemblea.

Gli atti di amministrazione posti in essere in deroga o in contrasto con i documenti approvati dall'assemblea nell'ambito

dell'esercizio del controllo analogo, costituiscono ragione di revoca per giusta causa dell'amministratore che li ha posti in essere.

Si procederà inoltre alla nomina di un'apposita Commissione composta da tre sindaci dei comuni soci o loro delegati.

Tale Commissione potrà accedere a tutti i documenti contabili e sociali, potrà chiedere informazioni all'organo amministrativo ed eserciterà il controllo in itinere dello stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità, con successiva relazione ai comuni soci.

Essa potrà inoltre formulare direttive ed indirizzi all'organo amministrativo che saranno vincolanti per lo stesso.

L'incarico di componente la Commissione è gratuito.

A prescindere dagli obblighi di cui ai commi precedenti, è inoltre consentito a ciascun sindaco dei comuni soci, il diritto di domandare, sia nell'ambito dell'assemblea della società sia al di fuori di essa, informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici affidati, purché tale diritto non venga esercitato secondo modalità e tempi tali da ostacolare una gestione corretta ed efficiente della società stessa.

Gli amministratori e il collegio sindacale sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengono richiesti, al fine di consentire il completo controllo da par-

te del singolo Ente Locale socio su ciascun servizio affidato alla società.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 19 - La Società è amministrata da un Organo Amministrativo, costituito di norma da un Amministratore Unico. Sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 175/2016, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l'Assemblea può disporre che la Società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

L'organo amministrativo dura in carica tre esercizi, decade e si sostituisce a norma di legge.

Art. 20 - L'assemblea elegge tra i membri del Consiglio il Presidente e eventualmente un Vice Presidente, esclusivamente al fine di individuare il sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento di questi.

Art. 21 - Il Consiglio si raduna, sia nella sede della Società che altrove tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

Le convocazioni del Consiglio sono fatte a cura del Presidente con lettera, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire almeno cinque giorni prima dell'adunanza a

ciascun Amministratore e Sindaco effettivo e, nei casi di urgenza, con telegramma, fax o messaggio di posta elettronica da inoltrare o spedire almeno ventiquattro ore prima.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 22 - Il Consiglio di Amministrazione delibera con l'intervento di almeno due componenti ed a maggioranza assoluta dei votanti.

In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede la seduta.

Art. 23 - All'Organo Amministrativo spetta un emolumento annuo stabilito dall'assemblea dei soci in osservanza delle disposi-

zioni e dei limiti di cui al D.Lgs. 175/2016, nonché il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché trattamenti di fine mandato.

Art. 24 - L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riserva all'assemblea.

L'organo amministrativo ha quindi, tra le altre, la facoltà di acquistare, vendere e permutare immobili, proporre all'Assemblea l'assunzione di partecipazioni e interessenze per gli effetti di cui all'art. 3 del presente statuto, acconsentire iscrizioni, cancellazioni e annotamenti ipotecari, rinunciare ad ipoteche legali, transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori nei casi non vietati dalla legge.

L'organo amministrativo può altresì compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico e privato.

Art. 25 - Il Consiglio può nominare fra i suoi membri, un Am-

ministratore Delegato - salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove anch'essa preventivamente autorizzata dall'Assemblea - o conferire incarichi speciali a singoli amministratori fissandone le attribuzioni e retribuzioni a norma di legge, nonché le eventuali cauzioni, il tutto ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 2381 C.C.

L'organo amministrativo può inoltre nominare Direttori, procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti e procuratori speciali.

PRESIDENTE

Art. 26 - La rappresentanza della Società spetta con firma libera al Presidente per la esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio.

Al Presidente spetta inoltre la rappresentanza della Società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie e amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 27 - Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a sensi di legge cui è affidato altresì il controllo contabile sulla società a mente del combinato disposto degli articoli 2409-bis, terzo comma e 2409-ter e seguenti del Codice Civile.

La revisione legale dei conti è effettuata e affidata ai sensi del D.Lgs. 175/2016.

BILANCIO E UTILI

Art. 28 - L'esercizio annuale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede alla compilazione del bilancio e del relativo conto economico, corredandoli con una relazione sull'andamento della gestione sociale, nonché con quanto previsto dal D. Lgs. 175/2016, entro i termini e con l'osservanza delle disposizioni di legge e ne cura l'adeguata comunicazione divulgativa.

Quando particolari esigenze da constatarsi da parte dell'Organo Amministrativo lo richiedano, l'Assemblea, sempre per l'approvazione del bilancio, potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 29 - Gli utili dell'esercizio saranno così ripartiti:

- il 5% (cinque per cento) per la costituzione del fondo di riserva fino al raggiungimento del limite legale;

- il residuo sarà ripartito tra i soci in proporzione del capitale posseduto salva diversa disposizione dell'Assemblea.

Art. 30 - Il pagamento dei dividendi è effettuato presso gli Istituti di Credito designati dal Consiglio ed entro il termine annualmente fissato dal Consiglio stesso.

Art. 31 - I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili si intendono prescritti a favore della Società.

SCIoglimento

Art. 32 - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

CLAUSOLA ARBITRALE

Art. 33 - Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la Legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un Collegio Arbitrale, composto di 3 (tre) Arbitri, tutti nominati dal Presidente della Camera arbitrale di Varese c/o la Camera di Commercio di Varese, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

La sede dell'Arbitrato sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio Arbitrale.

Il Collegio Arbitrale dovrà decidere entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina.

Il Collegio Arbitrale deciderà in via rituale secondo

legge.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del Collegio Arbitrale vincoleranno le parti.

Il Collegio Arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori, Sindaci e Revisore, se nominato, ovvero quelle promosse nei loro confronti che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

Art. 34 - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal Codice Civile per le Società per Azioni.